

Circolare n.20 del 03 settembre 2024

LE NOVITÀ DEL C.D. DECRETO OMNIBUS

Il D.L. 113/2024, rubricato "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", e ribattezzato Decreto Omnibus, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

	Contenuto
Articolo 1, commi	Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona
<u>1-5</u>	economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica
	Invio comunicazione aggiuntiva
	Viene previsto che, pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che
	hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, D.M. 17 maggio
	2024, devono, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2024 e il 2 dicembre 2024,
	inviare all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta
	realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella
	comunicazione di cui sopra. La comunicazione, pena lo scarto deve contenere
	l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli
	investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è
	corredata dagli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, D.M.
	17 maggio 2024.
	La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente
	realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione originaria.
	L'obbligo di invio della comunicazione integrativa sussiste anche nel caso in cui la
	comunicazione originaria rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già
	realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
	Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30
	giorni decorrenti dal 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del presente decreto,
	sono approvati il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da
	utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità
	di trasmissione telematica.
	<u>Limite credito riconosciuto</u>
	Viene stabilito che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun
	beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione
	integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento direttoriale
	dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dal 2 dicembre 2024, scadenza
	del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

A tal fine, la percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Nel caso in cui il credito d'imposta fruibile risulti inferiore alla misura definita originariamente dall'articolo 16, comma 1, D.L 124/2023 la relativa autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 dell'articolo 16, D.L. 124/2023, è incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024.

Con il medesimo provvedimento sono resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica, e in modo distinto per ciascuna delle categorie di micro imprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

- a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
- b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
- c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

Credito inferiore a quello riconoscibile

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, D.L. 124/2023, se il provvedimento indica un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone delle Regioni:

- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria:
- Sicilia;
- Sardegna; e
- Molise

ammissibili alla deroga di cui all'articolo 107, § 3, lettera a), Tfue, e nelle zone assistite dell'Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, § 3, lettera c), Tfue, il Mimit e le Regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota, entro il 15 gennaio 2025, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. A tal fine, il Mimit e le relative Regioni che intendono avvalersi di tale facoltà, definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti.

Articolo 1, comma

6

Registro tecnologie per il fotovoltaico

Viene modificato l'articolo 12, comma 1, D.L. 181/2023, con il quale, al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, è stato previsto che l'ENEA tenga un registro in cui sono



	iscritti, in 3 distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i
	prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
	a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea con
	un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (prima era a livello di modulo
	pari al 21,5%);
	b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di
	cella almeno pari al 23,5%;
	c) moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali a eterogiunzione di
	silicio o tandem prodotte nell'Unione Europea con un'efficienza di cella almeno pari
	al 24%.
Articolo 2	Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche
	che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
	Intervenendo sull'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, Tuir, viene elevata dai
	precedenti 100.00 euro agli attuali 200.000 euro la misura dell'imposta sostitutiva
	Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti,
	prevista per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi
	dell'articolo 2, comma 2, Tuir.
	La nuova misura si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato
	la residenza ai fini dell'articolo 43, cod. civ. successivamente al 10 agosto 2024.
Articolo 3	Proroga regime Iva associazioni e società sportive dilettantistiche
	Viene stabilito che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui
	all'articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, possono ritenersi applicabili le
	disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, da parte delle
	associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90,
	comma 1, L. 289/2002, da parte delle società sportive dilettantistiche.
	Inoltre, è previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima
	del 10 agosto 2024.
Articolo 4	Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società
	sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche
	Con l'obiettivo di sostenere gli operatori del settore sportivo, la disciplina relativa al
	credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive
	professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
	81, D.L. 104/2020, è prorogata anche agli investimenti pubblicitari effettuati tra il 10
	agosto e il 15 novembre 2024.
	A tal fine viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024.
	Requisiti dell'investimento
	Ai fini della fruizione del credito, è previsto che l'investimento in campagne
	pubblicitarie:
	- sia pari ad almeno 10.000 euro; e
	- nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni
	sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir,

relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Il requisito dei ricavi non si rende applicabile nel caso di investimento rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime di cui alla L. 398/1991.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Le spese sostenute, devono consistere per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, ovvero, mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997.

Misura del credito di imposta

In caso di incapienza delle risorse disponibili, la ripartizione tra i beneficiari avviene proporzionalmente al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza CdM. Sul sito *web* del Dipartimento per lo sport della Presidenza CdM, è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 196/2020.

Efficacia della misura

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti *de minimis*, del Regolamento 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del Regolamento 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 5, commi 1-3

Aliquota Iva ridotta per i corsi degli sport invernali

Per effetto dell'introduzione nella Tabella A, parte II-bis, D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 1-septies), si applica l'aliquota ridotta del 5% anche all'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti Iva.

Tale aliquota ridotta, fino all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui



		4, D.P.R. 633/1972, tenendo conto anche di quanto previsto
	dall'articolo 90, comr	
	Le prestazioni rese pr	ima del 10 agosto 2024 si intendono comprese tra quelle esenti
	ovvero, qualora ne rio	corrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, comma 4,
	D.P.R. 633/1972, ten	endo sempre conto anche di quanto previsto dall'articolo 90,
	comma 1, L. 289/200	2.
	È, inoltre previsto che	sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima
	del 10 agosto 2024.	
Articolo 5, comma	Aliquota Iva ridotta	per la cessione di cavalli vivi
4	Con l'obiettivo di sos	stenere la filiera equina, a mezzo del nuovo n. 1-octies) della
	_	is, D.P.R. 633/1972, l'aliquota del 5% si applica anche alle
	cessioni di cavalli viv	i destinati a finalità diverse da quelle alimentari, nel caso in cui
	le cessioni avvengano	entro 18 mesi dalla nascita.
Articolo 6		ti di talune categorie di lavoratori frontalieri
	Con decorrenza dal pe	eriodo di imposta 2024, viene introdotta un'imposta sostitutiva
	Irpef e relative addizi	onali comunali e regionali per i lavoratori dipendenti residenti
	nei seguenti Comuni:	
	Provincia	Comune
	Bergamo	Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve
	Brescia	Ponte di Legno
	Lecco	Bulciago e Molteno
	Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul
		Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano
	Sondrio	Andalo Valtellino e Bema
	Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno e Vergiate
	Provincia Verbano	Cusio-Ossola e Stresa
	Vercelli	Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno,
		Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode,
		Rassa, Rimella e Rossa
	Bolzano	Martello
	Trento	Peio e Rabbi
	Aosta	Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne,
		Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon,
		Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La
		Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-
		Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-
		Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre,
		Torgnon, Verrayes e Villeneuve
	e relativamente ai red	diti da lavoro dipendente percepiti in Svizzera.

L'imposta è individuata in misura pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

A tal fine, l'ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Requisiti per l'applicazione

L'imposta forfettaria è applicabile a condizione che:

- a) il lavoratore si qualifichi come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, ratificato e reso esecutivo ai sensi L. 83/2023;
- b!) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera; c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3, Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.

Limitatamente ai residenti nei seguenti Comuni:

Provincia	Comune
Brescia	Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno,
	Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio, Vione
Sondrio	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica,
	Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio
	in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua,
	Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in
	Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio,
	Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona,
	Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello,
	Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina,
	Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti,
	Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo,
	Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio,
	Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria,
	Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro,
	Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna e Villa di
	Tirano

l'opzione può essere esercitata al rispetto dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c), e all'ulteriore condizione che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.



	Esercizio dell'opzione e versamento dell'imposta
	L'opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e il versamento
	della relativa imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo
	delle imposte sui redditi.
	Conseguenze dell'opzione
	Per effetto dell'opzione per la tassazione forfettaria, in deroga a quanto previsto
	dall'articolo 11, comma 4, Tuir, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati
	all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.
	In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir, è ammesso in
	detrazione dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi di cui
	all'articolo 1, commi 237 - 239, L. 213/2023, infatti, per effetto dell'opzione, ai
	lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, L. 213/2023.
	Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto
	compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Articolo 7, commi 1	Adeguamento magazzino
e 2	Viene differito il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui
	all'articolo 1, comma 82, L. 213/2023, al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali
	detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo,
	il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per
	il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30
	settembre 2024.
	Inoltre, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo
	all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024,
	l'adeguamento delle esistenze iniziali di cui all'articolo 1, comma 78, L. 213/2023,
	può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative
	all'esercizio successivo.
Articolo 7 commo	
Articolo 7, comma	Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni sociali
3	Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 52, L. 213/2023, vengono
	riaperti i termini, scaduti allo scorso 30 giugno 2024, per poter procedere alla
	rideterminazione dei valori delle partecipazioni sociali e dei terreni che scadono al
	prossimo 30 novembre 2024.
Articolo 7, comma	Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali
4	Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 808, L. 160/2019, slitta al
	31 dicembre 2025 il termine entro il quale i soggetti iscritti alla sezione separata
	dell'albo di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/1997 nonché quelli iscritti alla sezione
	ordinaria, devono adeguare alle condizioni e alle misure minime previste dall'articolo
	1, comma 807, L. 160/2019, il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2024.
Articolo 20	Sostegno al turismo nei Comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree
	sciistiche della dorsale appenninica



Con l'obiettivo di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei Comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei *tour operator*, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei Comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Con Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Mef e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro 45 giorni decorrenti dal 10 agosto 2024, sono individuati i Comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

A tal fine è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per l'anno 2024.

Soggetti interessati

Possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

Caratteristiche del contributo

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 446/1997.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti Laura Locatelli